CAMERA DEI DEPUTATI

N.167

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 (167)

(articolo 306, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

Il Ministro della Difesa

VISTO

- il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e, in particolare:
- a) l'articolo 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;
- b) l'articolo 231, il quale prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
- c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'articolo 286, comma 1, che prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;
- d) l'articolo 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
- e) l'articolo 306, comma 3, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO

il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'articolo 332, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio, nonché l'articolo 405, comma 13 che, con riguardo alle vendite degli alloggi con il sistema d'asta, prevede che se, a seguito di asta deserta, è fissato un nuovo prezzo base più basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all' articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), è riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, Reg. n. 8, Fg. n. 325);

VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012, Reg. n. 5, Fg. n. 365);

VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 (registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014, Fg. n. 1597);

VISTO

il decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010;

RAVVISATA

l'esigenza di predisporre il piano di gestione relativo agli alloggi in dotazione nel 2015 che consenta di proseguire, in linea con i criteri fissati con il citato decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, la disciplina dei criteri di deroga ai limiti di durata delle concessioni per le differenti particolari categorie ritenute meritevoli di tutela:

RITENUTO

altresì, di dover consentire agli utenti portatori di handicap (accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o il cui nucleo familiare convivente comprenda, alla data del 7 maggio 2014, un portatore di handicap così accertato, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, di presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto;

ACQUISITI

i paren	tavor	evoli	espr	essi,	rispettivamen	te, da	lla 4ª	Commiss	ione
Difesa	del	Sena	ito	della	Repubblica	in	data		<u></u> ,
		_, e	dalla	ı IV	Commissione	Difesa	a della	Camera	dei
Deputati	in da	ta				:	, ,		

DECRETA:

ART. 1 (Patrimonio abitativo)

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 279, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito "Codice", in dotazione al 1° gennaio 2015, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entità e nelle tipologie riportate nell'allegato A, Tabella 1.

- 2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, per l'anno 2014, sono indicati nell'allegato A, Tabella 2.
- 3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i dati di cui al presente decreto, relativo all'anno 2014, con quelli di cui ai decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, 23 giugno 2010, 11 giugno 2012 e 7 maggio 2014, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2009, per gli anni 2010 e 2011 e per gli anni 2012 e 2013, è sviluppato nell'allegato A, Tabella 3.
- 4. Gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2014, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, Tabelle 4 e 5.
- 5. Gli allegati A e B, le cinque tabelle in essi contenute e le relative note costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART, 2

(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela)

- 1. Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo: gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.
- 2. Agli utenti di cui al comma 1 che abbiano in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio è concessa una proroga pari al periodo occorrente alla conclusione del procedimento.

ART. 3

(Condizioni di proroga alla conduzione dell'utenza per particolari categorie meritevoli di tutela)

I coniugi superstiti, o altro familiare già convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, nonché i beneficiari della proroga di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione.

ART. 4

(Disposizioni concernenti il decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014)

- 1. Gli utenti portatori di handicap accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o quelli il cui nucleo familiare convivente comprendeva, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, un portatore di tale tipologia di handicap, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, sono ammessi a presentarla entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. In tali casi, il nuovo canone è applicato a far data dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, si applicano nel senso che i benefici ivi previsti non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, si applicano nel senso che in caso di eventuale

premorienza antecedente agli ultimi dieci anni, costituisce titolo per il mantenimento della conduzione la convivenza con il concessionario originario per almeno un decennio, da certificare nei modi consentiti dalla legge.

ART. 5

(Disposizioni relative alle soglie di reddito ai fini dell'alienazione degli alloggi di servizio e all'aggiornamento della situazione reddituale degli utenti ai fini della determinazione dei canoni di occupazione)

- 1. Sono fatte salve le soglie di reddito, individuate dal decreto del Ministro della difesa 11 giugno 2012, richiamate in materia di alienazione nell'Ordinamento militare, ai fini diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.
- 2. L'amministrazione procede, su documentata istanza dell'interessato, alla revisione della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell'adeguamento del canone di occupazione dell'alloggio.
- 3. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

SITUAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO ENTITA' ED UTILIZZO

ANNO 2014

ATTOCOT	SME	SMM	SMA	TOTALE
ALLOGGI -	2014	2014	2014	2014
ASIR	21	11	9	41
ASI	2.469	1.864	3.694	8.027
AST	7.123	399	730	8.252
ASGC	177	314	1	492
TOTALE	9.790 (a)	2.588 (b)	4.434 (c)	16.812 (*)

Tabella 2

SITUAZIONE COMPLESSIVA ALLOGGI DI SERVIZIO ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI

ANNO 2014

ALLOGGI	SN	IE	SM	IM	SI	/IA	TOTALE		
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	
ASI	224	224	198	184	405	369	827	777	
AST	2.296	1.939	272	257	259	231	2.827	2.427	
ASGC	36	36	6	6	0	0	42	42	
TOTALE	2.556 (1)	2.199	476	447	664	600 (4)	3.696	3.246	

- (1) Come riportato nella nota (1) della Tabella 2 di cui al D.M. 07 maggio 2014, si ribadisce che il dato reale, al netto degli alloggi rogitati, è pari a 2.323 (2.556 13 220 = 2.323).
- (2) Il dato specifico non comprende le 124 unità abitative rogitate nel corso del 2014. Quindi, il dato reale è pari a 2.199 alloggi (2556 13 220 -124 = 2.199). Inoltre, il dato in argomento comprende sia le unità abitative inserite nel piano di alienazione (con l'esclusione degli alloggi già rogitati), sia altre unità abitative che, ancorché non utili, non è stato possibile inserire nel pacchetto degli alienabili per vari motivi (unità abitative ubicate nelle Regioni/Province autonome, ovvero gli alloggi ritenuti "non vendibili" da GENIODIFE).
- (3) Il numero degli alloggi non più utili della MM (anno 2014), rispetto all'anno precedente (anno 2013), è diminuito di n. 29 unità abitative. Trattasi degli alloggi venduti nel corso del medesimo anno 2014.
- (4) Il numero degli alloggi non più utili dell'AM (anno 2014), rispetto all'anno precedente (anno 2013), è diminuito di n. 64 unità abitative a seguito della cessione definitiva degli alloggi ubicati rispettivamente: n. 1 in Vicenza (VI), n. 1 in Trecate (NO), n. 1 in Bagnoli di Sopra (VE), n. 1 in Bellariva di Rimini (RN), n. 22 in Rimini (RN) e n. 38 in Roma (RM), come specificato nella nota (c) in Tabella 1.

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI RAFFRONTO PIANI ANNUALI PER GLI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (m)

ALLOGGI	SME				SMM				SMA					TOTALE										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	201 l	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ASI	0	73	0	0	0	0	10	22	0	- 2	- 15	-14	249	0	0	0	- 11	-36	259	95	0	- 2	- 26	-50
AST	0	172	0	0	- 30	-357	0	107	0	- 7	- 39	-15	49	0	0	0	- 11	-28	49	279	0	- 7	- 80	-400
ASGC	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
TOTALE	0	251	0	0	- 30 (°)	-357 (*)	10	129	0	-9	- 54	-29 (**)	298	0	0	0	- 22	-64 (***)	308	380	0	- 9	- 106	-450

- (**a**) I dati riportati in <u>Tabella 3</u> rappresentano i "parziali" riferiti a ciascuno degli anni specificati. La sommatoria complessiva è indicata nel TOTALE riportato in <u>Tabella 2</u> (3.246).
- (°) Il dato specifico è riferito a n. 30 alloggi, siti in Remanzacco (UD), rientrati nella funzionalità dell'EI. Tali unità abitative, infatti, sono state ufficialmente espunte dall'elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 140/1/5/2013 di GENIODIFE datato 05 novembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2013).

Il dato specifico, inoltre, non include n. 6 alloggi, siti in Asti, anch'essi espunti dall'elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 132/1/5/2013 di GENIODIFE datato 27 agosto 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 26 settembre 2013). Tali alloggi, infatti, ancorché continuino ad essere non funzionali per le esigenze istituzionali dell'E.I., sono stati espunti per motivi differenti dal loro futuro reimpiego in ambito Forza Armata.

- (*) Il dato specifico è riferito a n. 357 alloggi che tiene conto dell'espunzione degli alloggi alienati nei vari anni (13+220+124).
- (**) Il dato specifico si riferisce ai n. 29 alloggi della MM venduti nel corso del 2014.
- (***) Il dato specifico si riferisce ai n. 64 alloggi dell'AM.

NOTE (ANNO 2014)

(a) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'El riferita al 31 dicembre 2014 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2013, di n. 150 unità.

Tale diminuzione è dovuta alle revoche di costituzione effettuate soprattutto a seguito dei rogiti che hanno interessato gli alloggi in alienazione, nel corso del medesimo anno 2014.

Per quanto attiene agli alloggi ASIR, si evidenzia che alla luce della Legge di Stabilità 2015, gli stessi subiranno durante l'anno 2015 una drastica riduzione (l'Esercito ha già in corso le pratiche finalizzate alla contrazione delle 21 unità alle 3 previste (Capo di SMD, Segretario Generale della Difesa/DNA e Capo di SME).

- (b) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della MM riferita al 31 dicembre 2014 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2013, di n. 47 unità.
 - Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla vendita di alcuni degli alloggi alienabili (n. 29 unità) ed al cambio destinazione d'uso di altre unità abitative (n. 18 unità).
- (c) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'AM riferita al 31 dicembre 2014 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2013, di n. 62 unità.

In particolare, in ambito:

- -1ª R.A., sono stati alienati (ai sensi dell'art. 306 del D.Lgs. 66/2010) i seguenti n. 26 alloggi:
 - ARN 1139 (ASI) in Bellariva di Rimini (RN);
 - ARN 1185, ARN 1171, ARN 1172, ARN 1220, ARN 1235, ARN 1167, ARN 1168, ARN 1202, ARN 1208, ARN 1209, ARN 1218, ARN 1221, ARN 1225, ARN 1226, ARN 1227, ARN 1228, ARN 1229, ARN 1230, ARN 1234, ARN 1238, ARN 1241, ARN 1246 (ASI) in Rimini (RN);
 - AVI 1397 (AST) in Vicenza (VI);
 - ANO 0185 (ASI) in Trecate (NO);
 - APD 0023 (ASI) in Bagnoli di Sopra (VE);
- -Comando Scuole AM/3ª R.A., vi è stato un incremento di n. 1 unità abitativa, a seguito del transito nella tipologia ASI di n. 1 alloggio della tipologia APP ubicato nel comprensorio abitativo di ALGHERO (SS);
- -Circoscrizione alloggiativa di Roma:
 - sono stati alienati (ai sensi dell'art. 306 del D.Lgs. 66/2010) i seguenti 38 alloggi: ARM 1377, ARM 1453, ARM 1446, ARM 1371, ARM 1434, ARM 1375, ARM 1436, ARM 1414, ARM 1424, ARM 1403, ARM 1430, ARM 1417, ARM 1428, ARM 1368, ARM 1399, ARM 1410, ARM 1452, ARM 1421, ARM 1398, ARM 1366, ARM 1432, ARM 1381, ARM 1447, ARM 1405, ARM 1445, ARM 1433, ARM 1435 (AST), ARM 1854, ARM 1386, ARM 1444, ARM 1439, ARM 1420, ARM 1418, ARM 1442, ARM 1364, ARM 1449, ARM 1412, ARM 1448 (ASI) in Ostia Lido (RM);
 - è stato immesso in ciclo n. 1 nuovo alloggio della tipologia ASI.

Per quanto attiene alle variazioni qualitative (trasformazioni di alloggi da ASI in AST e viceversa), si rappresenta che in ambito:

- -1ª R.A., è stato effettuato il transito di n. 1 alloggio dalla categoria ASI alla categoria AST;
- -Comando Scuole AM/3ª R.A., è stato effettuato il transito di n. 3 alloggi dalla categoria AST alla categoria ASI;
- -COMSEV, è stato effettuato il transito di n. 7 alloggi dalla categoria AST alla categoria ASI.

Tabella 4

SITUAZIONE ALLOGGI ALIENABILI

INSERITI NEL DECRETO DIRETTORIALE

14/2/5/2010 (datato 22 novembre 2010)

VENDUTI NELL'ANNO 2014

	S	ME	S	MM	S	MA	TOTALE		
	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	
TOTALE	2.186	124 (***)	333	29	355	64	2.874	217	

- (***) Il Totale degli alienabili (Anno 2014), rispetto al Totale degli alienabili precedente (Anno 2013) è diminuito di n. 40 unità abitative, a seguito dei Decreti Direttoriali di GENIODIFE menzionati nelle note alla <u>Tabella 3</u>. Tali Decreti, infatti, hanno sanzionato l'espunzione di:
 - n. 18 alloggi in CASSINO (Decreto n. 156/1/5/2013, in data 23 dicembre 2013), n. 6 alloggi in MONOPOLI (Decreto n. 155/1/5/2013, in data 23 dicembre 2013) e n. 1 alloggio in MANTOVA (Decreto n. 170/1/5/2014, in data 13 maggio 2014), dell'E.I.;
 - n. 15 alloggi in TARANTO (Decreto n. 154/1/5/2013, in data 23 dicembre 2013), della M.M..

Tabella 5

SITUAZIONE ULTERIORI ALLOGGI ALIENABILI

	SME			SMM				SMA		TOTALE			
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
TOTALE	0	0	o	0	.0	0	0	0	0	0	0	0	